

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

U.O. PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, GESTIONE CONTRATTI

ASSICURATIVI e SINISTRI

REP/RACC. 632/2014

C.F./P.IVA 01310860505

CONTRATTO, A SEGUITO di PROCEDURA NEGOZIATA di cottimo fiduciario ai sensi dell' Art.125 c. 8 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006, PER L'AFFIDAMENTO dei "Lavori per la realizzazione di impianti meccanici nell'edificio prefabbricato ad uso laboratori nello Stabilimento Ospedaliero di Cisanello - Pisa". CIG: 5412066226 CUP: D54B13000960005

SCRITTURA PRIVATA

Esente da registrazione in termine fisso, da registrarsi in caso d'uso (artt.5 e 40 del D.P.R. 26/04/86 n.131 e art.1 comma b della tariffa, parte II).

L'anno duemilaquattordici, il giorno 09 del mese di Luglio (09/07/2014) in Pisa, presso il Dipartimento Area Tecnica e-dif. 2K del P.O. di Cisanello in Via Paradisa, 2.

TRA

1) l' Ing.Ruggero Bencini, nato a Pisa il 03/02/1955, domiciliato per la carica in Pisa, Via Paradisa, 2, non in proprio, ma in virtù di delega del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, dott. Carlo Rinaldo Tomassini, a sottoscrivere in nome e per conto della stessa il presente contratto, in ottemperanza alla Deliberazione n. 83 del 05/02/2014

~~CLIM - PIA XT
Via Cavour 30
50100 Pisa
Art. 16648~~

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.

Il Responsabile:

Ing. R. Bencini

E

2) Il sig. Mario Chiaretti, nato a Pian di Sco (AR), il 06/04/1954, non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico come da verbale del 17/08/2010, confermato con verbale di trasformazione del 05/12/2013, e Legale Rappresentante dell'Impresa CLIMA IMPIANTI Spa, con sede legale in Firenze (FI), via A. La Marmora n. 39, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Firenze, Codice Fiscale, Partita Iva e n°iscr. 01664820519, REA FI-531534.

PREMESSO

Che con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana n. 1006 del 19/11/2013 veniva indetta con modalità telematica, procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell' Art.125 c. 8 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006, essendo stati ravvisati i presupposti di legge per detta procedura;

Che con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana n. 389 del 24/04/2014, è stato aggiudicato l'appalto per i "Lavori per la realizzazione di impianti meccanici nell'edificio prefabbricato ad uso laboratori nello Stabilimento Ospedaliero di Cisanello - Pisa", all'Impresa Clima Impianti Spa, con sede legale in Firenze (FI), via Alfonso la Marmora n. 39, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ed avendo totalizzato 58,1650 punti su 100, per un importo di aggiudicazione pa-

ri ad € 114.291,01= oltre IVA di Legge(10%)per un totale di € 125.720,11=.

Che sono stati svolti gli accertamenti in merito alle dichiarazioni presentate sui requisiti di ordine generale di cui all'art.38 del D.Lgs. 163/06, con esito negativo.

Che sono stati effettuati i controlli in merito alle informazioni antimafia di cui all'Art. 91 comma 4 del D.Lgs 159/2011, secondo le modalità e per i soggetti di cui all'Art. 85 del medesimo Decreto, con esito negativo.

Che è decorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del contratto, come previsto nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 106 del DPR 207/2010.

Dato atto che la Direzione Lavori sarà affidata dal RUP, Ing. Ruggero Bencini, in fase di esecuzione.

TUTTO CIO'PREMESSO

Tra i predetti signori nei nomi di cui sopra, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Art. 2) Il Dott. Ing. Ruggero Bencini, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore della U.O. Progetti & Contabilità LL.PP. dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

CLIMAPIMPIANTI SPA
Costruzioni Generali
Via G. Cesare, 30
50063 Figline Valdarno (FI)
Partita IVA 01564820519


AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.
Il Responsabile:
Ing. R. Bencini

Pisana, in esecuzione della Deliberazione n.389 del 24/04/2014 dà e concede in appalto la realizzazione delle opere sopra citate, come da Capitolato Speciale allegato, all'Appaltatore, che accetta e si impegna e obbliga alla loro esecuzione, alle condizioni di cui al presente atto, nel nome del sig. Mario Chiaretti;

Art. 3) L'oggetto del presente contratto consiste nell'esecuzione di tutte le opere impiantistiche necessarie (art. 53 comma 2 lettera a D. Lgs. 163/2006) per la realizzazione di laboratori di Anatomia Patologica. Nello specifico il progetto dei nuovi laboratori in oggetto si inserisce nell'ambito del completamento della fornitura di Prefabbricati ad uso Uffici e Laboratori denominati ed. 200 all'interno dell'area Ospedaliero Universitaria di Cisanello (PI).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, secondo i dettami di cui agli articoli da 33 a 42 del D.P.R. 207/2010.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla



massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 4) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5) Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere indicata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva modificazione sulla misura e o sul valore delle quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 6) Il tempo utile per ultimare le prestazioni inerenti il servizio in appalto è fissato in giorni 100(cento) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori da sottoscrivere entro 45 giorni (ai sensi dell'art.153 comma 2 del D.P.R. 207/2010).

Art. 7) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1,0% giornaliero dell'ammontare netto contrattuale.

CLIMACIMPIANTI SPA
Via G. Galilei, 30
50063 Figline Valdarno (FI)
Partita IVA 01664820519

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.
Il Responsabile:
Ing. R. Bencini

Art. 8) Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza della normativa vigente in materia.

Art. 9) I lavori saranno contabilizzati in S.A.L., ai sensi degli artt. 25, 26, 27 al netto del ribasso d'asta, ad ogni singolo intervento, per un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale al netto della ritenuta dello 0,50%. I certificati di pagamento in acconto saranno emessi dal Responsabile del Procedimento, fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L'ultimo certificato di pagamento, a saldo, pari al 5% dell'importo, sarà corrisposto subordinatamente all'acquisizione del DURC. I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale nel rispetto di quanto previsto dall'art.3 della L.136 del 13/08/2010, entro il termine di 60gg dalla data di ricevimento al protocollo aziendale della relativa fattura.

Art. 10) Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Si applica la disciplina di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 11) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dell'esecuzione, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente in materia, le stesse

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

L'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, adduzioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili.

Art. 12) Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Art. 13) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione del servizio d'appalto;

inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione;

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni

CLIMA IMPIANTI SPA
Costruzioni Generali
Via S. Maria 30
50063 Mugello (FI)
Partita IVA 01664820519

UNIVERSARIA PISANA
Progetti & Contabilità L.P.P.
Il Responsabile:
Ing. R. Bandini

obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e),

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;

perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contattare con la pubblica amministrazione.

Art. 14) L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di legge.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà pariteti-



ca, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art.15) L'operatore economico deve osservare, nell'esecuzione dell'appalto, il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il "Codice etico e di comportamento dell'Azienda Ospedaliero Universitaria", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 57 del 31/01/2014. I suddetti Codici sono reperibili sul sito aziendale alla voce "Codice Disciplinare".

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art.16) L'appaltatore è obbligato altresì al rispetto del "Regolamento di accesso e mobilità al Presidio Ospedaliero dell'Azienda Ospedaliero Universitaria".

Art. 17) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. I lavori subappaltabili, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della normativa vigente in materia, possono esserlo solo nella misura massima del 30% (trenta per cento), alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. La quota subappaltabile è relativa alla categoria OS28.

Art. 18) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati:

a) l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria

CLIMA-PIANTATI SPA
Costruzioni Generali
Via G. B. Vico, 30
50066 Figline Valdarno (FI)
Partita IVA 07664820519

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.

Il Responsabile:
Ing. R. Benicci

(cauzione definitiva) mediante Atto di Fidejussione numero 0376401559 in data 01/07/2014 rilasciata dalla società HDI Assicurazioni Spa, Agenzia 0376/R67, per l'importo di € 62.862,00= (sessantaduemilaottocentosessantadue,00) pari al 93,33 per cento dell'importo del presente contratto, ridotta del 50% per aver presentato Attestato di Certificazione di Qualità, Quaser Certificazioni Srl ,serie EA 28, data di scadenza 06/01/2015;

b) l'Appaltatore si obbliga a presentare Polizza Assicurativa, ex Art. 129 comma 1 D.Lgs 163/06, come richiesto con lettera Prot. AOUP n. 34517 del 10/06/2014. Il presente contratto diviene efficace, a seguito della consegna materiale della suddetta polizza.

Art. 19) Le parti si impegnano al rispetto degli adempimenti di cui alla L. 136 del 13/08/2010 inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal "Piano contro le mafie".

Art. 20) Fanno parte del presente atto e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

capitolato speciale d'appalto;

elenco dei prezzi;

Art. 21) Fanno parte del presente e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

computo metrico estimativo;

planimetria;

offerta della ditta aggiudicatrice;

verbale di constatazione del permanere delle condizioni di gara;

le polizze di garanzia;

regolamento di accesso e di mobilità al Presidio Ospedaliero dell'AOUP;

Art. 22) E' richiesto all'appaltatore di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione aggiudicatrice compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Si rimanda al punto 14 "Trattamento dei dati personali" della Lettera d'Invito, già presente ed accettata nella documentazione degli atti di gara.

Art. 23) Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

CLIMA-IMPIANTI SPA
Costruzioni Generali
Via G. Garibaldi, 30
50063 Figline Valdarno (FI)
Partita IVA 01564820519

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.

Il Responsabile:
Ing. R. Benigni

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente è composto da n. 13 (tredici) intere facciate e, previa lettura, viene sottoscritto alla tredicesima ed ultima pagina, unitamente agli allegati.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti e Contabilità

Il Responsabile:

Ing. R. Bencini

10 9 LUG. 2014

CLIMA IMPIANTI SPA

Firma e data
Costruzioni Generali
Via Giuseppe Garibaldi, 30
50053 Figline Valdarno (FI)
Partita IVA 01664820519

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., l'Impresa appaltatrice dichiara di approvare specificamente quanto stabilito negli articoli seguenti:

Artt. 7), 10), 15) e 17) del presente contratto

Firma e data

10 9 LUG. 2014

CLIMA IMPIANTI SPA

Firma e data
Costruzioni Generali
Via Giuseppe Garibaldi, 30
50053 Figline Valdarno (FI)
Partita IVA 01664820519


AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.

Il Responsabile:

Ing. R. Bencini



PROGETTO ESECUTIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI
IN EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO LABORATORI



CLIMA IMPIANTI SPA
Costruzioni Generali
Via Giuseppe Garibaldi, 30
50053 Figline Valdarno (FI)
partita IVA 01664820519

DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Ing. Rinaldo Giambastiani

Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Ruggiero Bencini

Progetto Impianti Meccanici

Dott. Ing. Rinaldo Giambastiani

Collaboratori : Dott. Arch. Gianluca Panichi

Dott. Ing. Sara Salomoni

Geom. Alessio Panucci

Per. Ind. Giulio Giorgi

Per. Ind. Rudi De Lorenzo Gardinali

Progetto N°
AQUP-004

Scala

/

Data

01/11/2010

TAVOLA

EPU

ELENCO
PREZZI UNITARI

BR

REVISIONI

NO DESCRIZIONE

DATA

FACCIAIA PRIVA DI
SCRITTURAZIONE

articolo dell'elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	Costo unitario
01-01-01-01-002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Esclusa la realizzazione delle sedi di alloggiamento 002 - travi di altezza oltre i 240 mm	kg	3,20 €
01-01-01-01-001	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche	mq	3,22 €
01-01-01-01-002	Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non anbrattate	mq	3,42 €
01-01-01-01-001	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente	mq	4,65 €
01-01-01-01-001	Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate	mq	4,31 €
01-01-01-01-001	Verniciatura di opere metalliche	mq	4,31 €
01-01-01-01-001	con pitture di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate, per ogni strato applicato	mq	4,31 €
01-01-01-01-001	con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine	mq	6,94 €
01-01-01-01-001	Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idriche sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfidri, pezzi speciali e staffaggi.	ml	7,79 €
01-01-01-01-001	Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25	m	9,54 €
01-01-01-01-001	Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5	m	13,69 €
01-01-01-01-001	Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0	m	31,79 €
01-01-01-01-001	Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5	m	31,79 €
01-01-01-01-001	Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, scabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, lavabo a colonna dim. 63,5x53 in porcellana vetrificata (vitreous-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pressione, il sifone a colonna; il flessibile a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.	cad.	232,10 €
01-01-01-01-001	bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante manofono o a tre fori, oppure da diaframma laterale, forato e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda, le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato, l'assistenza muraria, le guarnizioni	cad.	169,85 €
01-01-01-01-001	piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antiscivolo, da installare sopra pavimento a semincasso	cad.	155,03 €
01-01-01-01-001	vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono comprese: l'affettamento sul pavimento con cemento, il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromate, le relative guarnizioni, il semile ed il copersifone di lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono comprese: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso, il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile, il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi di difetti, scabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifiche tecniche di progetto e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle norme UNI 4542-4543	cad.	445,14 €
01-01-01-01-001		cad.	260,98 €

CLIMA-IMPIANTI
Costruzioni Generali
Via Giuseppe Garibaldi, 30
50062 Colonne (FI)
Partita IVA 01664820519

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.
Il Responsabile:
Ing. R. Bencini

articolo dell'elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	UNIT	Costo unitario
in 01 10 00 00	vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione diccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a raino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'affettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni, l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere di prima scelta privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle specifiche tecniche progettuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori rispondenti alle norme UNI 4542-4543.	cad.	559,57 €
in 01 10 00 01	Alfacci Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragnò) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi	cad.	69,46 €
in 01 10 00 02	Microghisan sfera idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragnò) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse	cad.	111,99 €
in 01 10 00 03	Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfondi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi		
in 01 10 00 04	Ø32 mm	m.	15,74 €
in 01 10 00 05	Ø40 mm	m.	17,62 €
in 01 10 00 06	Ø50 mm	cad.	21,68 €
in 01 10 00 07	Ø110 mm	cad.	40,62 €
in 01 10 00 08	Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3, cl. 1 in reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfondi, nastro isolante.		
in 01 10 00 09	spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8")	m.	4,22 €
in 01 10 00 10	spess. isolante mm 9 - diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2")	m.	4,23 €
in 01 10 00 11	Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C) 004 - per ogni elemento H = 700/95	cad.	24,55 €
in 01 10 00 12	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore a 4 tubi orizzontale/verticale per installazione pensile a soffitto o a parete costituito da pannello in acciaio con struttura interna autoportante, griglia di emissione aria e griglia di ripresa aria ambiente, motore elettrico a tre velocità di tipo centrifugo con ventilatore a doppia aspirazione collocato su apposite velle di appoggio complete di gomma antivibrante, filtro aria rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, montato su telaio in lamiera zincata con rete metallica di protezione, 1 batteria a 3 ranghi e da 1 ad 1 rango di scambio termico costituita da tubi rame con alettatura in alluminio ad alta efficienza di scambio termico, vasca di raccolta condensa in acciaio zincato. Sono compresi organi di ancoraggio a parete e/o soffitto, 2 valvole di regolazione a 3 vie e detentori su ingresso ed uscita batteria, termostato a bordo o remoto completo di commutazione stagionale, commutazione velocità e regolazione della temperatura con sonda a bulbo su la griglia di ripresa ambiente. E' inoltre compreso la derivazione da circuito esistente impianto, tubazioni di ingresso ed uscita dal		
in 01 10 00 13	PF non inf. 1,56 kW; PA non inf. 1,52 kW; PA non inf. 295 mc/h.	cad.	961,05 €
in 01 10 00 14	PF non inf. 2,87 kW; PI non inf. 2,65 kW; PA non inf. 485 mc/h.	cad.	1 012,37 €
in 01 10 00 15	PF non inf. 3,64 kW; PI non inf. 3,42 kW; PA non inf. 650 mc/h.	cad.	1 108,38 €
in 01 10 00 16	PF non inf. 4,09 kW; PI non inf. 3,81 kW; PA non inf. 760 mc/h.	cad.	1 171,73 €
in 01 10 00 17	Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiate, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775		
in 01 10 00 18	DN 15 (1/2")	cad.	9,16 €
in 01 10 00 19	DN 20 (1")	cad.	19,54 €
in 01 10 00 20	DN 40 (1 1/2")	cad.	45,95 €
in 01 10 00 21	Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, Ø mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESE. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar attacco radiale d. 3/8" con rubinetto a tre vie e flangia e corno antirumore	cad.	48,49 €

MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDICI/00
 00027819 00003761 407P001
 00026219 08/07/2014 18:26:19
 3578-00083 679E873C07140770
 IDENTIFICATIVO 01130431657203
 0 1 15 045165 720 3

LENCO PREZZI UNITARI ANATOMIA PATOLOGICA REV.1

3 di 4

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

	U.M.	Costo unitario
per aria realizzato con spirale in acciaio armonico ricoperto da tessuto in fibre di vetro impregnate in PVC, temperatura di impiego da -10°C a +60°C, classe 1 di reazione al fuoco		
00-03 054 004 DN 200 non isolato termicamente	m	17,58 €
00-03 054 011 DN 250 isolato termicamente	m	35,58 €
fornitura di tubazioni in acciaio al carbonio zincato con giunzioni a pressione conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, prodotti in conformità alle normative EN 10305-3/NEN 1982, con raccorderia a pressione. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfondi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali, con esclusione della formazione di tracce, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura		
AO 013 Diametro esterno x spessore D x s = 28 x 1,5	m	16,93 €
AO 014 Diametro esterno x spessore D x s = 35 x 1,5	m	21,46 €
AO 015 Diametro esterno x spessore D x s = 42 x 1,5	m	24,69 €
AO 016 Diametro esterno x spessore D x s = 54 x 1,5	m	30,69 €
AO 017 Diametro esterno x spessore D x s = 64 x 2	m	53,65 €
AO 018 Diametro esterno x spessore D x s = 76 x 2	m	56,98 €
Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C, cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfondi, nastro isolante.		
AO 050 spessore 19 mm. DN 25	m	8,98 €
AO 051 spessore 19 mm. DN 28	m	9,31 €
AO 052 spessore 19 mm. DN 35	m	11,25 €
AO 053 spessore 19 mm. DN 42	m	13,14 €
AO 054 spessore 19 mm. DN 54	m	16,02 €
AO 055 spessore 19 mm. DN 60	m	16,98 €
AO 057 spessore 19 mm. DN 76	m	21,51 €
Canalizzazione per la distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzata con pannello sandwich in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/m ³), esente da CFC, HCFC, HFC e HC, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, conducibilità termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV, completa di staffaggio mediante pendinatura, angolari, pezzi speciali, derivazioni, raccordi, barre filettate, profili e baionette, posta ad un'altezza massima dal piano di calpestio di 4 metri pannello spessore minimo 20 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron		
AO 066 Installazione di valvola di ventilazione in polipropilene o/o acciaio verniciato per ripresa aria ambiente e/o immissione, diffusore circolare con collare di fissaggio, regolazione mediante rotazione del corpo centrale. Diametro mm 200	mq	53,84 €
AO 076 Installazione di griglia di aspirazione passo 25 realizzata in alluminio anodizzato completa di rete antiodore, controlaio e serranda di taratura. Dimensioni mm 200x200	cad.	37,06 €
AO 077 Installazione di griglia di aspirazione passo 25 realizzata in alluminio anodizzato completa di rete antiodore, controlaio e serranda di taratura. Dimensioni mm 200x300	cad.	58,11 €
AO 078 Installazione di griglia di aspirazione passo 25 realizzata in alluminio anodizzato completa di rete antiodore, controlaio e serranda di taratura. Dimensioni mm 600x600	cad.	81,78 €
AO 079 Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla struttura con motore incorporato, monofase Portata aria: Q = 7000/8000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 6,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 3000 W	cad.	224,85 €
AO 083 Installazione di termometro bimetallico, D=mm 80, completo di inserimento a norme ISPESE Scala 0-120° C	cad.	2 086,42 €
AO 094 Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiusura, barretta filettata, tassello meccanico o chimico per fissaggio. Per tubazioni in acciaio, polietilene, PVC e PP - Ø 110/125 (4")	cad.	21,24 €
AO 095 Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiusura, barretta filettata, tassello meccanico o chimico per fissaggio. Per tubazioni in acciaio, polietilene, PVC e PP - Ø 50 (1-1/2")	cad.	19,13 €
AO 096 Ø 50 (1-1/2")	cad.	7,62 €

CLIMA IMPIANTI
 Costruzioni Generali
 Via Giuseppe Garibaldi, 30
 50063 Follonica (FI)
 Partita IVA 01664820519

AZIENDA UNIVERSITARIA PISANA
 U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.
 Il Responsabile:
 Ing. R. Bencini


ELENCO PREZZI UNITARI ANATOMIA PATOLOGICA REV.1

4 di 4

articolo dell'elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	Costo unitario
	Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiusura, barretta filettata, tassello meccanico o chimico per fissaggio. Per tubazioni in acciaio, polietilene, PVC e PP - Ø 50 (1-1/2")	cad.	7,62 €
AO 004		cad.	7,56 €
AO 095	Ø 40 (1-1/4")	cad.	7,51 €
AO 096	Ø 32 (1")	corpo	50.600,00 €
AO 4Principi	Locale tecnico completo di sistema di regolazione e controllo	cad.	168,02 €
PR 029 091 001	Accessori : Set completo di rubinetteria per bagno collocazioni in opera di strutture e filtri		
RJ 1402 001 002	Installatore/Operaio metalmeccanico 002 - 5ª categoria	ora	33,16 €
RJ 1402 001 003	Installatore/Operaio metalmeccanico 003 - 4ª categoria	ora	30,95 €



**PROGETTO ESECUTIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI
IN EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO LABORATORI**



DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Ing. Rinaldo Giambastiani

Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Ing. Ruggero Bencini

Progetto Impianti Meccanici:

Dott. Ing. Rinaldo Giambastiani

Collaboratori : Dott. Arch. Gianluca Panichi

Dott. Ing. Sara Salomoni

Geom. Alessio Panicucci

Per. Ind. Giulio Giorni

Per. Ind. Rudi De Lorenzo Gardinal

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.

Il Responsabile:
Ing. R. Bencini

Progetto N°: Scala /
AOUP- 004

Data:

SETTEMBRE 2013

TAVOLA
CSA

REVISIONI:

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

CLIMA IMPIANTI SpA
Costruzioni Generali
Via Giuseppe Saragat, 30
50063 Pistoia - Valterno (FI)
Partita IVA 01664820519

NO. DESCRIZIONE DATA



AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24 febbraio 2005, n. 40)

Sede legale: Via Roma, 67 - 56126 PISA - Centralino: tel. 050992111 - sito: www.ao-pisa.toscana.it

Regione 090 - Azienda 901

DIPARTIMENTO DI AREA TECNICA

Dir. Dott. Ing. Rinaldo Giambastiani



SEGRETERIA: tel. 050995462-5908 - fax 050996812

“PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI IN EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO LABORATORI

STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CISANELLO - PISA”

APPALTO PER LA REALIZZAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art. 5 D. Lgs. 163 del 12.04; art. 43 D.P.R. 207 del 05.10.2010)

DESCRIZIONE	EURO
Costruzione	€ 197.051,77
Oneri di Sicurezza	€ 0,00
Totale Appalto	€ 197.051,77

Il Responsabile del Procedimento



**Azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana**
AREA PREPIASTRA ANATOMIA PATOLOGICA IMPIANTO ELETTRICO



PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A) - IMPORTO DEI LAVORI:

€ 197.051,77

a.6) - Impianti elettrici e speciali

€ 197.051,77

Importo totale dei Lavori

€ 197.051,77

B) -

€ 0,00

C) - MANODOPERA E ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

c.1) - Totale incidenza personale

€ 54.765,58

c.2) - Costi sicurezza aggiuntivi

€ 0,00

Imp. personale, oneri e costi di sicur. non soggetti a ribasso d'asta (c.1+c.2)

€ 54.765,58

D) - IMPORTO TOTALE DA ASSOGGETTARE A RIBASSO D'ASTA (A+B+c.1)

€ 142.286,19

E) - IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (A+B+c.2)

€ 197.051,77

F) - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

f.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

€

f.2) rilievi, accertamenti e indagini (con I.V.A.)

€

f.3) allacciamenti a pubblici servizi (con I.V.A.)

€

f.4) imprevisti e arrotondamenti (con I.V.A.)

€ 10.000,00

f.5) accantonamento per prezzo chiuso di cui all'art. 133 d.lgs 163/2006 (con I.V.A.)

€

spese relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera

€

f.7) C.N.P.A.I.A. (4% su f.6)

€ 0,00

f.8) spese di attività di consulenza o supporto (con I.V.A.)

€

f.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici (con I.V.A.)

€

f.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (con I.V.A.) e arrotondamenti

€

f.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (con I.V.A.)

€

f.12) accantonamento per accordi bonari di cui agli artt. 239 e 240 del d.lgs 163/2006 (con I.V.A.)

€

f.13) accantonamento per incentivi per la progettazione di cui all'art. 92 del d.lgs 163/2006 (con I.V.A.)

€ 3.941,04

f.14) IVA 10 % sui lavori

€ 19.705,18

f.15) IVA 22% sulle spese tecniche e C.N.P.A.I.A.

€ 0,00

totale SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

€ 33.646,21

TOTALE GENERALE

€ 230.697,98

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.

Il Responsabile:

Ing. R. Bencini

LINEE DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICIO PREFABRICATO AD USI LABORATORI - S.O. CISANELLO - PISA

2.40

CLIMA IMPIANTI SPA

Costruzioni Generali

Via Giuseppe Galvani, 30

50063 Ponte Veduggio (FI)

Partita IVA 01664820519

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00027819
00026218
4578-0001
IDENTIFICATIVO
00003781
08/07/2014 18:26:14
67864F8143188E3D
01130431657214



SOMMARIO

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Definizione tecnica ed economica	5
Art. 1 Oggetto dell'appalto	5
Art. 2 Ammontare dell'appalto	5
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 4 Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili	6
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	6
Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
Art. 8 Essenzialità delle clausole – conoscenza delle condizioni di appalto	7
Art. 9 morte o fallimento dell'appaltatore	8
Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	8
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	8
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini	9
Art. 13 – Cedibilità del contratto	9
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	9
Art. 14 – Consegna e inizio dei lavori	9
Art. 15 Termini per l'ultimazione dei lavori	11
Art. 16 – Proroghe	11
Art. 17 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	11
Art. 18 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.	12
Art. 19 Penali in caso di ritardo	12
Art. 20 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	13
Art. 21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	13
Art. 22 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	14
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	15
Art. 23 Anticipazione	15
Art. 24 Pagamenti in acconto dei lavori	15
Art. 25 Pagamenti a saldo	16
Art. 26 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	16
Art. 27 Ritardi nel pagamento della rata di saldo	16
Art. 28 Revisione prezzi	16
Art. 29 Cessione del contratto e cessione dei crediti	16
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	16
Art. 32 – Eventuali Lavori a misura	17
Art. 33 – Lavori a corpo	17
Art. 34 – Eventuali ULTERIORI Lavori	18
Art. 35 – Valutazione dei lavori	18
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	19
Art. 36 – Cauzione provvisoria	19
Art. 37 – Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva	20
Art. 38 – Riduzione delle garanzie	20
Art. 39 – Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	21
CAPO 7 – QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	21
Art. 40 – Qualità e provenienza dei materiali	21
Art. 41 – Esecuzione dei lavori	22
Art. 42 – Variazione dei lavori	22

Art. 43 – Lavori eventuali non previsti – varianti	23
Art. 44 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	23
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	23
Art. 45 – Norme di sicurezza generali	23
Art. 46 – Sicurezza sul luogo di lavoro	24
Art. 47 – Piano di sicurezza e di coordinamento	24
Art. 48 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	24
Art. 49 – Piano operativo di sicurezza	24
Art. 50 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	25
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	25
Art. 51 – Subappalto	25
Art. 52 – Responsabilità in materia di subappalto	27
Art. 53 – Pagamento dei subappaltatori	27
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	28
Art. 54 – Accordo bonario	28
Art. 55 – Contratti collettivi e disposizioni sulla mano d'opera	29
Art. 56 – Definizione delle controversie	30
Art. 57 – Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori	30
Art. 58 – Riserve	31
Art. 59 – Ordini di servizio	31
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	31
Art. 60 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	31
Art. 61 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	31
Art. 62 – Presa in consegna dei lavori ultimati	32
Art. 63 – Disegni costruttivi, rilievi e verifiche, documentazione di fine lavori	32
Art. 64 – Documentazione da consegnare alla fine dei lavori da parte dell'Appaltatore	32
CAPO 12 - NORME FINALI	33
Art. 65 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	33
Art. 66 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	37
Art. 67 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	38
Art. 68 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	39
Art. 69 – Custodia del cantiere	39
Art. 70 – Cartello di cantiere	39
Art. 71 – Spese contrattuali, imposte, tasse	39

CLIMA-IMPIANTI SpA
 Costruzioni Generali
 Via Giuseppe Garibaldi, 30
 50063 Figline Valdarno (FI)
 Partita IVA 01664820519

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
 U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.
 Il Responsabile:
 Ing. R. Bencini

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere impiantistiche necessarie (art. 53 comma 2 lettera a D. Lgs. 163/2006) per la realizzazione di laboratori di Anatomia Patologica:
Nello specifico il progetto dei nuovi laboratori in oggetto si inserisce nell'ambito del completamento della fornitura di Prefabbricati ad uso Uffici e Laboratori denominati ed. 200 all'interno dell'area Ospedaliero Universitaria di Cisanello (PI).
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, secondo i dettami di cui agli articoli da 33 a 42 del D.P.R. 207/2010.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO.

1. Il presente appalto ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e degli articoli 43 comma 6 e 118-119 del D.P.R. 207/2010 è affidato "a corpo".
2. L'importo complessivo delle forniture, dei lavori e degli oneri per la sicurezza, risultano compresi nell'appalto posto a base di gara, per un importo stimato che ammonta a € 197.051,77, definito così come risulta dal prospetto che segue:

N	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Lavori a corpo	€ 142.286,19
2	Incidenza del personale non soggetta a ribasso d'asta	€ 54.765,58
3	Oneri per la sicurezza	€ 0,00
4	Importo Totale (1 + 2 + 3)	€ 197.051,77

3. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, N 1 della tabella, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta, aumentato dell'importo degli oneri per costi la sicurezza e delle spese relative al costo del personale, di cui ai punti N 2 e 3 della tabella, non soggetti ad alcun ribasso, ai sensi rispettivamente del combinato disposto del comma 3 dell'articolo 131 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ai sensi dell'art. 82 c. 3 bis del D. Lgs. 163/2006.

ART. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e degli articoli 43, comma 6, 118 e 119 del D.P.R. 207/2010.
2. L'importo del contratto a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco (articolo 118 D.P.R. 207/2010).
5. I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera. Si richiamano gli artt. 172, e 177 del D.P.R. 207/2010.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1 della tabella, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) di cui all'articolo 2, comma 1, punto 2 della tabella, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali.

ART. 4	CATEGORIA PREVALENTE, SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.	CATEGORIE SPECIALI,	CATEGORIE
--------	---	---------------------	-----------

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente **OS 30, "Impianti Elettrici e Speciali"**, comprendente i costi di sicurezza.

	CATEGORIA PREVALENTE			
N	DESCRIZIONE	CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO
1	Impianti meCCANICI	OS 28	I	€ 197.051,77
TOTALE LAVORI				€ 197.051,77

2. Ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del D.P.R. 207/2010, la percentuale dei lavori subappaltabili è stabilita nella misura del 30% dell'importo contrattuale.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

3. Nel caso di discordanza tra i documenti grafici, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nell'elaborato con scala di riduzione minore.
4. In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato o dei Capitolati tecnici, dovrà ritenersi nulla di disposizione che contrasti o che in minor misura collimi con il contesto delle norme riportate nei rimanenti atti contrattuali o vigenti in materia.
5. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i vari atti di contratto, fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, prevarrà l'interpretazione più favorevole per l'Amministrazione.

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto;
 - b) il capitolato speciale di appalto – Norme tecniche di esecuzione;
 - c) il presente capitolato speciale di appalto – Parte Prima – Prescrizioni contrattuali;
 - d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
 - e) l'elenco dei prezzi unitari e prezzario Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.;
 - g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131 comma 2, lettera c) del D. L.gs. 163/2006;
 - h) "....." all'articolo 42 del regolamento generale;



"PILANTI MECCANICI IN EDIFICIO PREFABRICATO AD USO LABORATORI" - S.O. CISANEL

CLIMA-IMPIANTI

~~Costruzioni Generali~~

~~Via Giuseppe Garibaldi~~
~~1001000000~~

~~80063449line Xardarn~~
~~Partita IVA 011521000~~

LAZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

U.O. Progetti & Contabilità

II Responsabilità

Ing. R. Rencini

S. H. Borchert

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - 1) il D.P.R. 207 del 5.10.2010;
 - 2) il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
 - 3) il D. Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
 - d) l'analisi dei prezzi.

ART. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106 comma 3 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART. 8 ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. Con la partecipazione alla gara l'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel Contratto di Appalto, nel presente documento e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. L'Appaltatore, accettando di eseguire il contratto di appalto, conferma senza riserva alcuna la dichiarazione resa in sede di offerta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.P.R. 207/2010. Tale dichiarazione fa parte integrante del presente documento.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010, in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
Al riguardo l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
4. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
5. L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
 - 1) aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
 - 2) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
 - 3) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a

norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

- 4) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- 5) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente documento, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

ART. 9 MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.

1. Salvo quanto disposto dal successivo comma, in caso di morte o fallimento dell'appaltatore il contratto d'appalto si intende risolto ai sensi dell'Articolo 58, comma 2 del presente capitolato. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dell'articolo 140 del D. Lgs. 163/2006.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti modificato dall'art. 2, comma 1, lettera i), D. Lgs. n. 113 del 2007. In alternativa, trova applicazione quanto disposto dall'art. 140 del medesimo D. Lgs. 163/2006.

ART. 10 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE.

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. La specifica elezione del domicilio dovrà essere riportato nel documento contrattuale.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplinato, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Vale quanto previsto al comma 4 dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto.
6. Il Direttore di Cantiere dovrà essere persona regolarmente abilitata ad esercitare tale carica.

ART. 11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente

nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche di Esecuzione, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, sarà a cura della Direzione dei Lavori accettarne la rispondenza a quanto previsto contrattualmente e alla idoneità in relazione alle specifiche lavorazioni previste progettualmente.

ART. 12 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

ART. 13 – CEDIBILITÀ DEL CONTRATTO

- a) Il presente contratto d'appalto non è cedibile, pena l'immediata risoluzione automatica, in ottemperanza alle condizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 14 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità all'articolo 153 del D.P.R. 207/2010.
2. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
3. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
4. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese inerenti le necessarie operazioni di consegna.
5. In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
6. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
7. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale è predisposto ai sensi dell'articolo 154 del D.P.R. 207/2010 e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
8. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
9. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 157 del D. Lgs. 163/2006. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 157 del D.P.R. 207/2010.
10. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
11. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

ART. 15 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L'appaltatore deve impiantare il cantiere ed iniziare i lavori entro 15 giorni dalla consegna (parziale o totale che sia) dei lavori come risultante dall'apposito verbale. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni complessivi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna.

L'appaltatore deve inoltre ultimare i lavori compresi in ogni singola parte di intervento indicata nel documento cronoprogramma dei lavori – CRN (Cronoprogramma - Programma dei lavori) con la tempistica indicata nello stesso documento.

La Amministrazione si riserva, inoltre la facoltà di aggiornare il documento CRN (Programma dei lavori o Cronoprogramma), in relazione al variare delle esigenze tecnico organizzative che lo hanno determinato e in funzione delle proprie necessità e priorità di intervento, senza che questo dia diritto alla impresa di alcun compenso aggiuntivo.

Il cronoprogramma (CRN) allegato agli atti contrattuali potrà dunque essere rimodulato dalla Amministrazione in funzione dei propri obiettivi strategici.

Per completare le suddette opere è assegnato all'impresa il termine utile complessivo di 110 giorni naturali e consecutivi (sessanta), a decorrere dalla consegna delle relative aree di intervento.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del normale andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 16 – PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'Articolo 16, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'Articolo 16.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Articolo 16, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l'articolo 159 del D.P.R. 207/2010.

ART. 17 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

e a cura della direzione dei lavori;

le delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento tale di consegna o alle circostanze sopravvenute.



“IMPIANTI MECCANICI IN EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO LABORATORI” - S.O. CISANELLO - PISA 11.40

CLIMA-IMPIANTI SpA
Costruzioni Generali
Via Giuseppe Garibaldi, 30
00157 Roma - Valpurga (FI)
P.IVA 01664820519

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.
Il Responsabile:
Ing. R. Bencini

12. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità.
13. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
14. Preventivamente alla consegna delle aree d'intervento, coinvolte nell'esecuzione delle opere relative ad ogni singola parte, dovrà essere adottata la seguente procedura:
1. Sopralluogo nell'area d'intervento di:
 - per l'UDL il Direttore dei lavori, Direttore operativo per le opere civili, Direttore operativo per le opere strutturali, Direttore operativo per gli impianti meccanici, Direttore Operativo per gli impianti elettrici e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 - per l'AOUP, il Responsabile dell'ufficio Lavori, il Responsabile del Servizio di protezione e rischi, il Responsabile della Manutenzione, unitamente ai referenti della manutenzione interni o delle ditte che hanno in gestione i vari impianti;
 - per l'impresa, il Direttore di Cantiere, il Capo Cantiere, il Responsabile della Sicurezza;
 2. Redazione di un verbale nel quale si indica:
 - stato generale dei luoghi;
 - presenza di impianti in esercizio relativi all'area d'intervento;
 - presenza di transito di reti a servizio di edifici da mantenere in funzione;
 - interventi da attuare sugli impianti e sulle parti edilizie per consentire l'avvio dei lavori;
 - perimetrazione dell'area di intervento verso spazi esterni e interni;
 - opere provvisorie per mantenere la funzionalità delle attività ospedaliere;
 - tempi per l'esecuzione da parte dell'impresa delle suddette opere provvisorie e di approntamento del cantiere.
 3. Elaborazione da parte dell'impresa di un programma dettagliato dei lavori.
L'appaltatore dovrà presentare alla DL prima dell'avvio di ogni parte d'intervento, un programma dettagliato dei lavori comprendente le lavorazioni provvisorie e definitive necessarie alla esecuzione delle opere ricomprese nella fase realizzativa.
 4. Disattivazione, sezionamento e modifiche impianti esistenti
L'appaltatore dovrà provvedere a richiedere l'assistenza dei tecnici dell'U.O. Manutenzione per la disattivazione, sezionamento o approntamento opere provvisorie.
In caso in cui si renda necessario il fermo degli impianti a servizio delle aree in esercizio la richiesta dovrà essere trasmessa almeno 2 settimane prima.
- In seguito alla consegna delle aree d'intervento, preventivamente alle opere di demolizione, dovrà essere adottata la seguente procedura:
- a) indagine preventiva a carico dell'impresa della rete infrastrutturale;
 - b) individuazione delle condotte;
 - c) scavo a sezione obbligata, o scassi per individuare le condotte;
 - d) dismissione delle stesse;
 - e) rapporti con gli enti erogatori dei servizi da dismettere.
- È necessaria una adeguata cognizione dei sottoservizi esistenti attraverso la documentazione grafica che potrà richiedere all'azienda e una verifica sul posto, oppure in forza di indagini da lei direttamente svolte per non creare disagi ai padiglioni nell'area dello stabilimento di Cisanello.
- È compito dell'impresa prendere i necessari accordi con l'azienda e gli enti erogatori dei sottoservizi per eventuali momentanee interruzioni.
- Sono a carico dell'impresa i necessari by pass per evitare di interrompere l'erogazione dei servizi ospedalieri dell'area di dello stabilimento di Cisanello e per realizzare gli impianti necessari a rendere completa l'opera.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del D.P.R. 207/2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

ART. 18 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

- a) Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
- b) Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
- c) Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'Articolo 18, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
- d) Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Articolo 16, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART. 19 PENALI IN CASO DI RITARDO.

1. La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione di cui al precedente Articolo 16, sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'1‰ (**unopermille**) giornaliero dell'ammontare netto contrattuale incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione Appaltante potrà subire in conseguenza dei ritardi.
2. Nel caso di ritardi gravi nell'ultimazione dei lavori è fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere come previsto dall'art. 136 del D. Lgs. 163/2006 resolvendo per inadempimento il contratto.
3. La penale, se maturata prima dell'emissione del penultimo stato di avanzamento dei lavori, verrà applicata come deduzione del corrispondente importo dello stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento e richiamata in tutti quelli che seguiranno sino al conto finale.

ART. 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Ai sensi dell'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010.

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione oltreché con le eventuali scadenze differenziate e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore dovrà essere modificato o integrato dallo stesso, mediante disposizione della stazione appaltante o del Direttore dei Lavori tramite ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 1. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 2. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 3. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 4. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 5. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

ART. 21 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - (1) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - (2) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - (3) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - (4) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - (5) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - (6) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - (7) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
 - (8) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei

lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- (9) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della Legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

7. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006.
8. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
9. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Articolo 20, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
10. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
11. In particolare la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, ovvero ai contenuti dei piani di sicurezza e coordinamento e/o alle prescrizioni e disposizioni impartite dal CSE o dal RUP su segnalazione del Coordinatore;
 - j) su proposta effettuata dal Coordinatore in applicazione dei dettami di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
12. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la

... con la pubblica amministrazione.
... del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
... appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della

... AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

CLIMA-IMPIANTI SpA

Costruzioni Generali

Via Giuseppe Garibaldi, 30

50063 Figline Valdarno (FI)

Partita IVA 07664820519

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.

Il Responsabile:

Ing. R. Bencini



raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - c) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 23 ANTICIPAZIONE.

Ai sensi dell'articolo 26-ter del D.L. 21/06/2013 n. 69, così come modificato e integrato dalla L. di conversione n. 98 del 09 agosto 2013, è prevista a favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applica l'art. 140 del D.P.R. 207/2010 dal comma 2 al comma 4.

ART. 24 PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI.

1. Per i lavori i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 25, 26, 27 al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 3, raggiungano, un importo non inferiore al 20% dell'importo contrattuale. Gli stati di avanzamento saranno redatti in percentuali sui lavori eseguiti in conformità al computo metrico predisposto dall'impresa in sede di gara.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 4, c. 3, del D.P.R. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
4. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 95% del conto finale. L'ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.

ART. 25 PAGAMENTI A SALDO.

1. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento del saldo e delle ritenute di cui all'Articolo 34, comma 2, è disposto solo dopo che alla Stazione Appaltante sarà stato trasmesso dalla Commissione di Collaudo il certificato di collaudo tecnico amministrativo previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di pagamento della rata di saldo sono sottoposte alla disciplina di cui all'art. 143 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
3. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
4. Ai sensi dell'Articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli Articoli 52, commi 4, 5 e 6, e 53, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

ART. 26 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.

1. Si applica la disciplina dell'art. 144 del D.P.R. 207/2010.
2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

ART. 27 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'Articolo 35, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART. 28 REVISIONE PREZZI.

Si applica la disciplina di cui all'art. 133 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 29 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

La contabilità dei lavori e il conto finale sono tenuti e redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 203 e seguenti del D.P.R. 207/2010. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

1. il giornale dei lavori;
2. i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
3. le liste settimanali;
4. il registro di contabilità;

CSA "PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUA LABORATORI" - S.O. CISANELLO - PISA 16.40

CEM IMPIANTI SPA
Costruzioni Generali
Via Giuseppe Garibaldi, 30
50053 Cinisello Balsamo (FI)
Partita IVA 01664820519

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.
Il Responsabile:
Ing. R. Bencini

5. il sommario del registro di contabilità;
6. gli stati d'avanzamento dei lavori;
7. i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
8. il conto finale e la relativa relazione.

ART. 32 – EVENTUALI LAVORI A MISURA

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Articoli 40 o 41, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura.
2. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi degli Articoli 42 e 44, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
4. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
6. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
7. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

ART. 33 – LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella, di cui all'Articolo 25 del presente capitolato speciale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'Articolo 2, comma 1, punto 2 della tabella, e composti dagli oneri diretti o generici e dagli oneri indiretti o speciali, sono valutati in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara. Di questi si intende contabilizzabile e di conseguenza liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito delle opere in via di realizzazione.

ART. 34 – EVENTUALI ULTERIORI LAVORI

Il Responsabile del procedimento, su proposta motivata del Direttore dei Lavori, potrà ordinare l'esecuzione in economia di ulteriori lavorazioni, comprese nell'importo a base d'asta, per lavorazioni aggiuntive imprevedute o complementari.

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207/2010.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'Articolo 2, comma 1, punto 2 della tabella, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
3. Saranno contabilizzate "in economia" le eventuali prestazioni che verranno dalla Direzione Lavori esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma.
4. Per i lavori in economia, i macchinari, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. La manodopera per i lavori in economia dovrà essere qualificata per i lavori da eseguire e provvista degli attrezzi necessari.
5. I prezzi relativi alla manodopera, ai materiali e noleggi saranno riconosciuti con le seguenti modalità:
Manodopera - Per le prestazioni espressamente richieste di mano d'opera in economia si fa riferimento ai costi orari riportati nell'elenco prezzi vigente della Regione Toscana sui quali non sarà applicato alcun ribasso d'asta
Materiali - Noli - Trasporti - Per la fornitura espressamente richiesta dei materiali a piè d'opera, noleggi, trasporti, etc. si fa riferimento al prezziario di progetto o, in assenza, al prezziario della Regione Toscana vigente. Spese generali e utile d'impresa 26.5% su cui sarà applicato il ribasso d'asta.
Fatta salva ogni diversa pattuizione prevista in contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore Lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo settimanale e/o mensile che, in base alle liste giornaliere, predisporrà il Direttore Lavori.
Le somministrazioni, i noli e prestazioni non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

ART. 35 – VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori saranno valutati con il prezzo "a corpo" esposto in contratto e che deve ritenersi accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
2. Nel prezzo contrattuale sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
3. Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere, in ogni particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.
4. Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia fatta esplicita dichiarazione negli atti d'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché utile per l'Appaltatore.
5. Non sono considerate varianti gli interventi di dettaglio disposti dalla D.L., contenuti entro un importo del 5% delle macro categorie di lavoro dell'appalto (strutture, opere edili e impianti) e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera.
6. L'Appaltatore dichiara, inoltre, di considerare compresi e compensati con il prezzo "a corpo" tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con l'attività in atto, che inficiano la normale esecuzione dei lavori nonché la regolarità del loro sviluppo e che comportano, per il completamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari, congiuntamente a quelli previsti nel Capitolato e nei disegni, e per la sicurezza e per la stabilità civili e penali oltre il normale.



3 DI IMPIANTI MECCANICI E ELETTRICI - DESCRIZIONE AD USO LABORATORI - S.O. CISANELLO - PISA 18.40

CLIMA IMPIANTI S.p.A.
Costruzioni Generali
Via Giuseppe Garibaldi, 30
50054 Pignone Val d'Arno (FI)
Partita IVA 01664820519

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.
Il Responsabile:
Ing. R. Bencini

7. Le opere da compensare a corpo, come indicate all'Articolo 2, sono tutte quelle identificate o ricavabili dai disegni e dagli elaborati tecnici allegati al progetto; sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Committente le varianti in aumento secondo i limiti di legge o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.
8. Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.
9. Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell'Appaltatore, di qualunque tipo.
10. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.
11. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Il presente capo è disciplinato dagli artt. 75, 113, 129 del D. Lgs. 163/2006 e dalle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo VI, Capo I, del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilità previste dagli artt. 1667 - 1668 - 1669 del c.c.

Tutte le opere oggetto del presente appalto sono soggette ad una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme vigenti ed in ogni caso non inferiore ad anni 2 (due) dalla data del verbale di ultimazione di tutti i lavori oggetto dell'appalto e comunque fino a collaudo favorevole avvenuto.

Laddove negli specifici elaborati di progetto siano previste garanzie di durata superiore, queste non dovranno intendersi superate dal presente articolo.

Per i macchinari e/o gli impianti la cui fornitura è prevista nel presente appalto, l'Appaltatore si impegna, alla scadenza della garanzia di anni 1, a rendere il Committente titolare di eventuali garanzie residue prestate da costruttori e/o fornitori fino a collaudo favorevole avvenuto.

Durante il periodo di garanzia è onere dell'Appaltatore provvedere, con la massima sollecitudine e comunque non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Direzione Lavori e/o dal Committente, alla riparazione, rifacimento, modifica o sostituzione di quanto riscontrato difettoso od irregolarmente eseguito.

Durante tale periodo l'Appaltatore risponderà inoltre di ogni danno derivato al Committente ed a terzi, dalla non corretta esecuzione delle opere e/o dal cattivo funzionamento degli impianti, anche se ciò non sia stato rilevato in sede di collaudo.

ART. 36 – CAUZIONE PROVVISORIA

- 1) Ai sensi dell'articolo 75, commi 1, 3, 6, 8 e 9 del D. Lgs. 163/2006, del Codice dei contratti e, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'entità totale dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
- 2) Ai sensi del citato art. 75, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, e s.m.i. in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del D. Lgs. 163/2006.
- 3) La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.

- 4) Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
- 5) In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

ART. 37 – GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, 4 e 5, del D. Lgs. 163/2006 e dell'articolo 123 del D.P.R. 207/2010 è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3 del D. Lgs. 163/2006. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 38 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 l'importo della cauzione provvisoria di cui all'Articolo 36 e l'importo della garanzia fidejussoria di cui all'Articolo 37 sono ridotti al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
 1. l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;

2. l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
3. l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.

ART. 39 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del D. Lgs 163/2006, e dell'articolo 125 del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 1. prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, comprensivo degli oneri della sicurezza.
 2. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5% dell'importo dell'opera realizzata, ai sensi degli artt. 129, c 1 del D. Lgs. 163/06 e 125, c 2 del D.P.R. 207/2010, nel rispetto dei limiti indicati nell'articolo ad ultimo citato.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui al comma 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 – QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 40 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

9. Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione da parte della D.L. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori; l'accettazione si intenderà approvata se entro il medesimo termine non vi sia dissenso espresso da parte della Direzione dei Lavori. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- 6) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
 - 7) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
 - 8) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come allegati al presente capitolato;
 - 9) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
10. Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti, dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI, di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nella descrizione dei lavori e nelle Specifiche Tecniche.
In particolar modo i materiali ed i prodotti utilizzati nelle costruzioni devono rispondere ai requisiti di cui al D.M. del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE del 14/01/2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".
11. Resta comunque stabilito che tutti i materiali, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi.
12. Ogni approvazione rilasciata dalla D.L. non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle Specifiche Tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvativi.
13. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 del D.M. 145/2000 e art 167 del D.P.R. 207/2010.


ART. 41 – ESECUZIONE DEI LAVORI

14. L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della D.L.
15. L'Appaltatore dovrà demolire e rimuovere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.
16. La D.L. potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor costo, restando obbligato l'Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per accettazione delle opere suddette.
17. Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità dalle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non daranno luogo a incremento del prezzo contrattuale. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della D.L., l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore Lavori.
18. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la D.L. accetti le opere così come eseguite, non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo contrattuale. Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori.
19. Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative, emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori.
20. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).

ART. 42 – VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti, dagli articoli 43, comma 8, 161, 162 E 177 del D.P.R. 207/2010.

... ianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli



PIANTI MECCANICI IN EDIFICIO PRESENTATO AD USO LABORATORI" - S.O. CISANELLO - PISA 22.40

CLIMA-PIANTATI S.p.A.
Costruzioni Generali
Via Giuseppe Garibaldi,
50063 Figline Valdarno (FI)
Partita IVA 016648205

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.
Il Responsabile:
Ing. R. Bencini

estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nel presente capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

ART. 43 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – VARIANTI

1. La Committente si riserva, nei limiti di quanto esposto dagli articoli 177 del D.P.R. 207/2010, la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo nelle opere appaltate quelle modifiche e variazioni che riterrà di disporre nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti negli atti contrattuali.
2. Parimenti la Committente, in deroga a quanto previsto dagli Articoli 1 e 2 del presente atto e dagli artt. 1660 e 1661 c.c., potrà sopprimere in tutto o in parte categorie di lavori che ritenesse non più necessarie o idonee, oppure scorporare in tutto o in parte lavori e forniture previsti dal presente atto, entro il limite di legge, per provvedervi direttamente o affidarli ad altri o introdurne altri non previsti, senza che da ciò derivi diritto all'Appaltatore a compenso od indennizzo alcuno.
3. Qualora per il manifestarsi di errori ed omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.

ART. 44 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.
3. In particolare, in conformità con il disposto di cui all'art. 163, comma 1, lett. a) del regolamento generale (D.P.R. 207/2010), per valutare i nuovi prezzi saranno utilizzate le voci contenute nel prezziario approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero i prezzi della Regione Toscana.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 45 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa sulle lavorazioni da lui direttamente eseguite o subappaltate allo scopo di evitare possibili interferenze.

ART. 46 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 47 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- a) L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008.
- b) L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'Articolo 41.

ART. 48 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 2. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 3. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
1. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
2. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci le proposte si intendono accolte.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 49 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del D. Lgs. 163/2006 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

ART. 50 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel decreto stesso.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Per inadempienze contrattuali alle misure di sicurezza che non comportino la necessità di procedere alla sospensione delle lavorazioni, l'Appaltatore, con la presentazione della propria Offerta di Gara, da esplicitamente atto di obbligarsi a soggiacere al pagamento di una penale per ciascuna violazione delle norme in materia di sicurezza ovvero di elusione rispetto alle scelte progettuali ed organizzative, alle procedure ed alle prescrizioni operative contenute nel P.S.C. e nei P.O.S. Questa penale potrà essere detratta dal successivo Stato di Avanzamento lavori ovvero dalle trattenute contrattuali a garanzia; essa resta pari alla sanzione pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 51 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 118 del Codice dei contratti:
 1. ai sensi dell'Articolo 37, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107, comma 2, del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 207/2010) ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
 2. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30%, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 3. i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107, comma 2, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a € 150.000,00 ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
 4. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 1. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 2. che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle

relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

3. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

10) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

11) una o più dichiarazioni del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006.

4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad € 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

1. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza l'applicazione di sconto alcuno. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è, inoltre, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

2. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

3. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

4. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

12) il DURC (art. 90 comma 9 lettera b del T.U. 81/2008) aggiornato contestualmente alla consegna del subappalto e degli altri atti, oltre alle dichiarazioni di cui art. 118 del D. Lgs. 163/2006;

13) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione



TI MECCANICI IN EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO LABORATORI" - S.O. CISANELLO - PISA 26.40

CLIMA-IMPIANTI SPA

Costruzioni Generali

Via Europa, 10 - 50068 Figline Valdarno (FI)

Partita IVA 01664820519

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.

Il Responsabile:

Ing. R. Bencini

- 14) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall'appaltatore ai sensi degli Articoli 47, 48 e 49 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
 6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
 7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 52 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

ART. 53 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

- a) La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
- b) Al fine del pagamento al subappaltatore, effettuato ai sensi del comma 1, in occasione degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, il subappaltatore trasmette, tramite l'affidatario, all'Ente committente il DURC, nonché copia dei versamenti dovuti delle ritenute fiscali sui redditi di

lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto.

- c) Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
- d) Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
- e) Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, prima del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, le Casse Edili devono rilasciare il DURC comprensivo della verifica di congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dei lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 54 - ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del D. Lgs. 163/2006, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. provvede a nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, del D. Lgs. 163/2006, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di € 100.000,00, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 55 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANO D'OPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 4. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 5. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 6. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 7. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 56 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'Articolo 54 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, sarà competente il Tribunale di Pisa

ART. 57 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 1. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del D. Lgs. 163/2006;
 2. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 4. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 5. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 6. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 7. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 8. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 9. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli Articoli 45 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 5. ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 6. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente



IMPIANTI MECCANICI IN EDIFICIO PER LA SANITA' - S.O. CISARELLO - PISA 30.40

CLINICA IMPIANTI MECCANICI
Costruzioni Generali
Via Giuseppe Garibaldi, 100
50167 Firenze, Valdarno (FI)
Partita IVA 01664820519
Il Responsabile:
Ing. R. Bencini

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

Progetti & Contabilità LL.PP.

Il Responsabile:

Ing. R. Bencini

3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili.

ART. 58 – RISERVE

1. Quando sorgano contestazioni da parte dell'Appaltatore si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, secondo quanto previsto dal art. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010.
2. Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dalla normativa sopra citata.
3. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo di tutti gli altri effetti contrattuali.
4. Qualora l'Appaltatore avendo firmato con riserva il Registro di Contabilità, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine di cui all'art.191 del citato D.P.R. 207/2010, si avranno come accertati i fatti registrati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.

ART. 59 – ORDINI DI SERVIZIO

7. Tutti gli ordini della Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 60 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

ART. 61 – TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

- a) Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori.

- b) Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

ART. 62 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. Ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010, la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
6. I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di Legge ed in specie dalle garanzie per difformità o vizi dell'opera.
7. A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'Art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente al Committente solo al momento dell'approvazione del collaudo finale.
8. L'Appaltatore sarà comunque obbligato a garantire l'assistenza tecnica sino all'intervenuto collaudo definitivo.

ART. 63 – DISEGNI COSTRUTTIVI, RILIEVI E VERIFICHE, DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, verificare e sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori, in tempo utile, il progetto costruttivo ed i dettagli di progetto inerenti le varie opere come precisate ed individuate negli atti di appalto.
2. L'Appaltatore in sede di controllo di progetto costruttivo dovrà verificare la congruità con le opere esistenti, proponendo all'occorrenza soluzioni progettuali alternative.

ART. 64 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA FINE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

1. La documentazione per l'esercizio composta da 3 copie cartacee e di 1 su cd, dovrà contenere tutti gli elementi, inclusi disegni, schemi, calcoli di dimensionamento, atti a consentire al personale specialista la manutenzione e la conduzione dei manufatti e degli impianti.
2. Tali elaborati (As-Built) dovranno essere redatti in modo da definire inequivocabilmente in ogni loro parte l'opera realizzata.
3. Nella valutazione degli oneri inclusi nel presente appalto l'Appaltatore dovrà tener conto di quanto segue:
4. i disegni da produrre su cd:
5. planimetria generale dell'area di intervento completa di quanto realizzato con riferimento ad aggancio ai capisaldi noti con indicato:
6. rete di sottoservizi dell'area di intervento che comprenda le preesistenze note, le eventuali modifiche apportate, quanto di nuovo realizzato (As-Built) fino ai punti di recapito e/o connessione, anche se esterni all'area di intervento. Quanto sopra sia per le opere infrastrutturali come cavidotti, drenaggi, tubazioni, ecc. che per le reti impiantistiche vere e proprie.
7. layer di ogni tipo d'impianto realizzato per ogni quota significativa di passaggio con evidenziate in modo inequivocabile le sezioni montanti.
8. Prescrizioni tecniche riguardanti il sistema CAD:
9. I disegni dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia su CD.
10. Il supporto cartaceo dovrà essere ricavato, tramite plotter, dal relativo disegno consegnato anche su CD in formato DWG.
11. La tipologia dei caratteri per simboli, lettere, numeri ecc., sarà concordata con la Direzione Lavori secondo gli standard della Committente.

12. I disegni dovranno essere realizzati su formati UNI, fino al formato massimo A0; eventuali eccezioni sono da definire con la Direzione Lavori. Dovranno essere evidenziate le misure quotate di tutti gli elementi architettonici e costruttivi (dimensione totale, distanze intercorrenti, distanze progressive, quote assolute spessori, ecc.) in scale opportune.

CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 65 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto.
2. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
4. I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.
5. L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra è condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che l'Appaltatore abbia presentato in precedenza alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato (DURC).
6. L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di subappalto, autorizzato dalla Stazione Appaltante, il Subappaltatore dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi del proprio personale e l'Appaltatore rimarrà sempre il solo responsabile di tale osservanza nei confronti della Stazione Appaltante. La non appartenenza dell'Appaltatore alle categorie o associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure l'eventuale recessione da esse, non lo esimono dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti.
7. L'accettazione ora per allora, di un accantonamento, da parte della Stazione Appaltante, del 20% delle somme a qualunque titolo spettanti all'Appaltatore, nel caso che dalla medesima Stazione Appaltante, oppure a seguito di denuncia da parte degli uffici del lavoro, previdenziali paritetici o assicurativi, venga accertata la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti 5 e 6, o il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Appaltatore stesso ai sub-appaltatori. Tale accantonamento, sul quale non sarà corrisposto nessun interesse e a nessun titolo, verrà effettuato a prescindere dalle norme che regolano la costituzione e lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari di cui al D. Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010.

La liberazione, a favore dell'Appaltatore, della somma accantonata, potrà avvenire solamente dopo che l'Ispettorato del Lavoro, o chi altro avente titolo, avrà accertato e avrà rilasciato ufficiale dichiarazione che tutti gli obblighi siano stati da quello adempiuti, e nel caso di pagamenti a subappaltatori, da presentazione di liberatoria lasciata ai medesimi.

8. La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di tutti i dati e notizie relativi all'impiego della mano d'opera; in difetto, vi provvederà direttamente la Direzione Lavori, addebitando all'Appaltatore le spese per acquisire e comunicare i suddetti dati e notizie. Inoltre l'Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la sicurezza la lista di tutti gli operai e mezzi d'opera presenti in cantiere e provvedere a comunicare ogni variazione dei medesimi durante l'esecuzione dei lavori.

9. Ai sensi della Legge 1086/71, tutti gli elaborati del progetto strutturale elaborato dai tecnici incaricati dall'Amministrazione, saranno oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli uffici competenti da parte dell'Appaltatore stesso. L'approvazione del progetto strutturale da parte della Stazione Appaltante, non riduce in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore, il quale rimarrà unico responsabile dell'esecuzione dei lavori.

10. Il rilievo puntuale di tutta l'area oggetto dei lavori con apposizione di tutti i riferimenti da utilizzare per tutti i rilievi da effettuare durante l'esecuzione dei lavori e per il rilievo da effettuare a fine lavori per la predisposizione dei grafici planimetrici in versione as-built contenenti il posizionamento esatto di ogni elemento facente parte delle opere di appalto.

11. Il riconoscimento della facoltà della Stazione Appaltante, nei casi di giustificata urgenza, o in relazione alle esigenze particolari di porre, all'Appaltatore, termini perentori entro cui eseguire determinati lavori od opere.

All'Appaltatore, per ragioni di giustificata urgenza e/o necessità, potrà essere fatta richiesta e ordinata da parte della D.L., l'esecuzione di lavorazioni da eseguirsi in orari notturni e/o giorni festivi e prefestivi.

Per tutto quanto sopra l'Appaltatore non potrà richiedere maggiori compensi.

12. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.

13. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

14. Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

15. La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

16. Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento.

17. Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze, ecc. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore.

18. La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme vigenti in materia, dell'esistenza dei lavori in corso nelle zone da essi interessati.

La segnaletica da essi Interessati, sia all'interno sia all'esterno del complesso oggetto di intervento. La segnaletica dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. La responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza rimarrà a totale carico dell'Appaltatore.

19. La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante per verifiche e controlli.

20. La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di altra Ditta, non impegnato nei lavori del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto della Stazione Appaltante. A tale Ditta dovrà essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di cantiere. Le ditte titolano titolo, per l'Appaltatore, a compensi di sorta.



IMPIANTI MECCANICI IN EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO LABORATORI - S.O. CISANELLO - PISA 34.40

CLIMA-IMPIANTI SPA

Costruzioni Generali

Via Silvestro Galvani, 30

50063 Rignano (FI)

Partita IVA 01664820519

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

O. Progetti & Contabilità LL.PP.

Il Responsabile:

Ing. R. Bencini

21. La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione nel numero e sito indicati dalla Direzione Lavori entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli indicatori delle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili oltre agli elementi richiesti dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i dati prescritti all'art. 18 comma 6 della Legge 19 marzo 1990 n. 55.
22. L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed alla pulizia delle opere fino alla approvazione del collaudo.
Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per l'esercizio.
23. L'Appaltatore dovrà garantire la perfetta identificazione degli impianti così come costruiti, mettendo a disposizione della Stazione Appaltante tutta la documentazione atta allo scopo, che sarà grafica su supporto informatico, tecnica, tipologica, manuali di uso e manutenzione, ecc.
La Direzione Lavori fornirà all'Impresa la documentazione redatta in fase di progetto che dovrà essere verificata e rielaborata dall'Impresa in maniera da ottenere una documentazione fedele al così come costruito.
Tale documentazione dovrà essere fornita in n. 3 copie cartacee e n. 3 copie su supporto informatico.
La documentazione dovrà essere prodotta e fornita alla D.L. ed alla Stazione Appaltante entro la data di ultimazione dei lavori.
Non verrà emesso il certificato di ultimazione dei lavori in assenza della documentazione di cui sopra e, in tal caso, si procederà all'applicazione della penale di cui al precedente Articolo 20.
Per la consegna anticipata dei lavori, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere assolti dall'Appaltatore prima del verbale di consegna anticipata.
24. La recinzione di cantiere dovrà essere realizzata su tutto il perimetro dell'area esterna consegnata nel pieno rispetto della normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato sul piano di sicurezza.
I varchi di ingresso saranno realizzati con idonee cancellate.
25. La realizzazione ed il mantenimento fino al termine dei lavori dell'impianto elettrico del cantiere comprendente la fornitura dell'energia elettrica, le linee di alimentazione, i quadri elettrici e l'illuminazione.
Tale impianto di alimentazione F.M. ed illuminazione, che avrà carattere provvisorio, dovrà essere esteso a tutta l'area di cantiere e pertanto sia in prossimità delle aree interessate dalle lavorazioni che in quelle esterne ricomprese all'interno della recinzione.
Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente.
26. La rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, all'ultimazione dei lavori o di parte di essi, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.
27. Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione Appaltante.
28. Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale della Stazione Appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tale rischio, l'Appaltatore è obbligato a contrarre la polizza di cui al successivo punto 30.
29. Il pagamento di tutti i contributi dovuti a termine di legge alla Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti (Legge n. 179 del 4 Aprile 1958) per eventuali prestazioni professionali richieste dall'Appaltatore con specifico riferimento ai lavori oggetto dell'Appalto. In caso di inadempienza vi provvederà direttamente la Stazione Appaltante, che disporrà il recupero delle somme anticipate con una corrispondente detrazione sul certificato di pagamento della rata di acconto di successiva emanazione. Pertanto l'Appaltatore, per dare prova del suo adempimento, dovrà esibire alla Stazione Appaltante entro il termine delle operazioni di consegna la ricevuta del pagamento effettuato a favore della suddetta Cassa.
30. Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006 l'Appaltatore è obbligato a stipulare, a proprie spese, le polizze di cui al precedente Capo 6.
31. Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la omogeneità delle forniture.

L'Appaltatore è tenuto ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto. L'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante.

32. Tutte le Imprese, appaltatrici e subappaltatrici, dovranno consegnare alla Stazione appaltante ed alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle lavorazioni, i piani di montaggio, il POS predisposto ed relativi schemi correlati, riguardanti ogni lavorazione.
33. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
34. La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale degli apprestamenti provvisori potè in atto dall'impresa per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta.
35. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
36. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
37. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
38. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza e coordinamento della sicurezza, nonché del responsabile del procedimento, arredati, rifiniti, illuminati. Nell'onere è compresa la relativa manutenzione. L'impresa dovrà provvedere altresì alla fornitura dei dispositivi di protezione quali scarpe antinfortunistiche, caschi, ecc. per tutto il personale addetto alla direzione lavori.
39. L'approntamento di locali per servizi igienici per le maestranze da mantenere in stato di perfetta agibilità.
40. L'approntamento di locali adatti ad attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.
41. La messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
42. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
43. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
44. La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali in essi esistenti, di quanto di proprietà della Stazione Appaltante o di altre Ditte operanti nello stesso cantiere. A tal fine l'impresa dovrà garantire un servizio di guardiania per tutta la durata dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo definitivo degli stessi.

45. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, Fiumi e Fossi, Acque, ATO, privati, Comune, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
46. L'Appaltatore dovrà limitare quanto più possibile l'emissione di rumori e polveri utilizzando idonee attrezzature.
47. Per quanto sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore, né a qualunque prolungamento del tempo di esecuzione.

ART. 66 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

- L'appaltatore è obbligato:

1. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
2. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
3. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le eventuali fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
4. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
5. a produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa a tutte le lavorazioni ed in particolare di quelle non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
6. ad assumere tutti gli accorgimenti, DURANTE LA FASE DI COSTRUZIONE, inerenti i seguenti aspetti e problematiche:

I) ATMOSFERA

- Contenimento delle emissioni di polveri diffuse. In particolare:

- 15) si dovrà valutare se porre in essere eventuali misure finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera, ricorrendo anche a schermature del cantiere;
- 16) ogni movimentazione e trasporto del materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovrà essere predisposto opportuno programma di umidificazione delle aree di viabilità di cantiere e dei depositi di inerti o materie prime per l'attività di costruzione, nonché previsto l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di sistemi di copertura per percorsi di movimentazione di materiale pulverulento.

II) RUMORE E VIBRAZIONI

- Predisposizioni di misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della produzione di vibrazioni, ricorrendo a macchinari e attrezzature rispondenti ai requisiti del D. Lgs. 04/09/02 n. 262, nonché a eventuali schermature dei cantieri posti in prossimità di aree sensibili.

III) AMBIENTE IDRICO

- Dovranno essere assunte in fase di realizzazione dei lavori, qualora attinenti e interferenti con le opere, tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare l'eventuale inquinamento delle falde acquifere e in queste aree non potranno essere effettuate escavazioni, perforazioni, installazione di impianti, manufatti e attrezzature connesse alle opere che possano recare pregiudizio alle risorse acquifere.
- Dovranno essere rispettate le distanze relative alle zone di rispetto, previste dalla normativa vigente, da tutte le risorse idriche ad utilizzo idropotabile.
- Dovranno essere rispettate rigorosamente le distanze relative alle zone di rispetto dagli argini fluviali previste dal progetto e dalle norme vigenti in materia.
- Nelle fasi di costruzione:

- 17) i depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in luoghi appositamente predisposti e attrezzati con platee impermeabilizzate, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie ed altri accorgimenti idonei;
- 18) le operazioni di manutenzione, rifornimento e lavaggio delle attrezzature e macchinari, dovranno essere svolte in apposite platee impermeabilizzate attrezzate come al punto precedente;
- 19) si dovranno adottare, nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi; si citano ad esempio cartellonistica, procedure operative di gestione del cantiere, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza etc;

IV) SUOLO E SOTTOSUOLO - GESTIONE DEI RIFIUTI

- Nelle fase di costruzione:

20) i rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e rimozione del cantiere dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti, in particolare si dovrà procedere alla quantificazione di massima dei suddetti rifiuti, individuando tra questi i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli opportuni codici CER e specificando le modalità di smaltimento e la loro destinazione finale;

21) alle terre e rocce di scavo destinate alla realizzazione dei rilevati, bonifiche, rinterri e colate dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente.

- La gestione dei rifiuti derivanti dall'attività dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- Eventuali terre e rocce da scavo, che non vengano utilizzate nell'ambito del presente progetto, dovranno essere riutilizzate nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- L'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi recuperabili, per la realizzazione delle opere previste in progetto quali la realizzazione di rilevati e/o sottofondi e recuperi ambientali, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 come modificato ed integrato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186, con particolare riferimento all'art. 5 (Recupero ambientale) di quest'ultimo Decreto.

V) AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

- Nel corso dell'esecuzione delle opere e degli scavi all'aperto si raccomanda di segnalare tempestivamente all'organo competente l'eventuale rinvenimento di rifiuti, scorie o più in generale di materiale di riporto di incerta origine.
- Qualora durante i lavori si rinvenissero materiali archeologici e strutture murarie o musive antiche, l'Impresa dovrà allertare la D.L. al fine delle opportune procedure di contatto con i competenti uffici della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria che dovranno essere avvertiti immediatamente ed i lavori dovranno essere sospesi fino all'arrivo del personale della stessa Soprintendenza, provvedendo nel frattempo alla conservazione dei reperti, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004.

- Per tutti gli obblighi speciali di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore né al riconoscimento di maggiori tempi di esecuzione.

ART. 67 - UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

are in terra di ingegneria civile;

ovari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;

MINISTERO DELL'ECONOMIA
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDECI/00

00027819 00003781 007F4001
00026209 08/07/2014 18:25:11
4578-00001 7403F23C0F916D8A
IDENTIFICATIVO : 01 30431657306

IMPIANTI MECCANICI IN EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO "ABITAZIONI" - S.O. CISANELLO - PISA 38,40

CLIMA IMPIANTI S.R.L.
Costruzioni Generali
Via Giuseppe Galvani, 30
50067 Figline Valdarno (FI)
Partita IVA 01664820519

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
O. Progetti & Contabilità LL.PP.
Il Responsabile:
Ing. R. Bencini

0 1 15 043165 750 6

3. strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
4. recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
5. strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
6. calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

ART. 68 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

ART. 69 – CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da € 51,00 ad € 516,00

ART. 70 – CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 120 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL ed in conformità alla normativa vigente, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto cartello indicatore, fermo restando le sanzioni previste dagli Organi di controllo e/o che vorrà applicare il Coordinatore per la Sicurezza, sarà applicata all'Appaltatore una ulteriore penale di € 500,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 25,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

ART. 71 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

- Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

- Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
 - A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 - Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
7. speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.


CLIMA-IMPIANTI SpA
Costruzioni Generali
Via Giuseppe Garibaldi, 30
50063 Fiesole (FI)
Partita IVA 01664820519



CSA "PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI MECCANICI IN EDIFICIO PREFABBRICATO AD USO LABORATORI" - S.O. CISAN - PISA 40.40

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA
U.O. Progetti & Contabilità LL.PP.
Il Responsabile:
Ing. R. Bencini

Cognome	CHARETTI
Nome	MARIO
nato il	08/04/1954
(atto di	10 P 1 S A
PIAN DI SCO (AR)	
a	ITALIANA
Cittadinanza	CAVRIGLIA (AR)
Residenza	C.A. PRA n. 33
Via	
Stato civile	MARITTO
Professione	IMPRENDITORE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,82
Capelli	BRIZZOLATI
Occhi	MARRONI
Segni particolari	NESSUNO

Firma del titolare	<i>Mario Charetti</i>
CAVRIGLIA	23/07/2012
Impronta del dito indice sinistro	
Dic. Segr. € 0,26	
Dic. CI € 5,16	
 <p>Il Sindaco Sergio Tiziano Pignatelli</p>	



